



COMUNE DI MARINEO
STATUTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

INDICE

Preambolo

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art 16



COMUNE DI MARINEO

STATUTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

PREAMBOLO

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto, il Comune di Marineo opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Economica Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, con enti territoriali, rafforzando i legami con Sainte Sigolène, cittadina francese dell'Alta Loira gemellata sin dal 1984, e con il Comune distrettuale di Kaunas in Lituania, con cui è stato siglato un protocollo di intesa nell'aprile 2013, con Garfield – Lodi, cittadine americane del New Jersey, cui Marineo si è gemellata nel 1995; con la cittadina di Hawthorn Woods negli Stati Uniti alla quale ci lega un patto di gemellaggio siglato il 6 agosto 2013, si stabilisce di approvare il seguente statuto – regolamento sui gemellaggi.

Art. 1

E' costituito in Marineo il Comitato per i Gemellaggi.

Scopi

Art. 2

Scopo del Comitato è la promozione e lo sviluppo di vincoli di amicizia, sentimenti di mutua comprensione e di comune impegno per il progresso civile ed economico delle popolazioni dei comuni dell'Europa o di altre comunità d'oltre oceano.

A tal fine il Comitato promuove e/o sostiene Iniziative e rapporti di scambio tra i consigli comunali, le scuole, gli enti, e le associazioni, le famiglie e soprattutto tra le giovani generazioni dei Comuni.

Favorisce, altresì, scambi con altre realtà a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3

Tutte le iniziative debbono tendere a stabilire contatti durevoli, tra i Comuni e debbono sviluppare nelle popolazioni il senso di

appartenenza all'Europa ed alla fraternità mondiale, l'impegno alla conoscenza l'impegno alla conoscenza della cultura e dei valori reciproci e contribuire al processo reale di unificazione europea ed alla pace nel mondo.

Art. 4

Il Comitato promuove e sostiene le iniziative volte al raggiungimento dei fini di cui agli artt. 2 e 3 nel rispetto e nella valorizzazione delle finalità, dell'autonomia e delle competenze delle singole istituzioni, degli Enti, e delle associazioni.

Il Comitato

Art. 5

Il Comitato è costituito da:

1. Sindaco o suo delegato;
2. Tre consiglieri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno facente parte della minoranza;
3. Il Responsabile del Servizio;
4. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presenti in Marineo o loro delegati;
5. I Presidenti dei Consigli delle Istituzioni Scolastiche o loro delegati;
6. Il Presidente della Pro-Loco, o suo delegato;
7. Cinque rappresentanti nominati dal Sindaco tra i designati delle associazioni, degli enti che hanno fra gli scopi sociali la crescita socio-culturale della comunità e/o la promozione di scambi nazionali ed internazionali;
8. Quindici componenti nominati dal Sindaco tra persone che possono dare un significativo contributo allo sviluppo dei gemellaggi;
9. Cinque componenti di cui al punto 8, saranno indicati dal Comitato uscente per garantire la continuità dello scambio europeo con Sainte Sigolène;
10. Due insegnanti, designati annualmente dal collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche, coinvolte nelle iniziative di scambio;

11. Fino a quattro rappresentanti, designati dalle Istituzioni Scolastiche, scelte tra i genitori degli alunni coinvolti nello scambio. Tale nomina avrà carattere temporaneo, limitatamente all'anno scolastico in corso.

Agli stessi verrà in ogni caso preclusa la possibilità di avanzare richiesta di rimborso per eventuali spese di viaggio personali sostenute in qualità di componenti del comitato o altre indennità di sorta.

I componenti il Comitato cooperano alla realizzazione delle iniziative e dovranno essere disponibili ad ospitare i cittadini del Comune gemello nel corso degli scambi.

Organi del Comitato Esecutivo

Art. 6

Sono organi del Comitato, oltre all'assemblea:

1. Il Presidente: carica attribuita al Sindaco o suo delegato;
2. Il Comitato esecutivo: organo composto da n. 5 componenti dell'Assemblea, tra cui il Sindaco o suo delegato e n. 4 eletti a maggioranza dei presenti, con votazione a scrutinio segreto, con l'incarico di curare e coordinare gli aspetti logistico-organizzativi degli eventi, intrattenere le comunicazioni con i corrispondenti organi esteri, farsi portavoce per conto del comitato nei confronti dell'amministrazione comunale e per conto delle famiglie nei confronti del comitato, curare i rapporti diretti con le famiglie. Ad esso faranno riferimento gli altri componenti dell'Assemblea per gli aspetti riguardanti le predette tematiche.

Il comitato esecutivo avrà l'obbligo di tenere costantemente informato il Comitato e l'Amministrazione Comunale (nella persona del Sindaco o suo delegato) su ogni eventuale iniziativa presa, informazione ricevuta ed in ordine a qualsiasi altro aspetto inerente l'organizzazione degli eventi, fermo restando la prerogativa dell'Amministrazione Comunale stessa riguardo agli aspetti economico-finanziari e burocratici ed alle pubbliche relazioni con i paritetici Organi istituzionali esteri e locali.

Il comitato esecutivo resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Potrà avvalersi e farsi coadiuvare, nello svolgimento dei propri compiti, dagli altri componenti dell'Assemblea o sub-delegare

talune attività a quest'ultimi. Il predetto Organo individuerà, al proprio interno, la figura del 1° referente e del suo vice. In caso di parità nelle votazioni, il voto del 1° referente è preponderante.

Il 1° referente partecipa alla compilazione dell'ordine del giorno delle sedute, di intesa con il Sindaco o suo delegato. Il Comitato esecutivo potrà essere destituito da ogni incarico, per documentata inadempienza o per mancato rispetto dei principi del Comitato, per volontà di due terzi dei componenti del Comitato stesso.

Compiti

Art. 7

Compiti del Comitato sono:

- a) **predisporre** la programmazione delle iniziative;
- b) **predisporre** il calendario delle iniziative;
- c) verificare le iniziative intraprese;

Il Comitato è convocato dal Sindaco o da suo delegato o su richiesta di un terzo dei componenti il Comitato.

Gli avvisi di convocazione di convocazione dovranno pervenire, al domicilio dei componenti, almeno cinque giorni prima.

Per ragioni di urgenza potranno essere inviati almeno 24 ore prima.

Art. 8

Il Comitato ha la stessa durata dell'Amministrazione Comunale. I suoi componenti vengono nominati per determinazione del Sindaco. Il Sindaco, per comprovati motivi, sentito il Comitato esecutivo, può sostituire singoli componenti.

Art. 9

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. La riunione del Comitato è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti lo stesso. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo un'ora, la riunione è valida con la presenza di almeno due quinti dei componenti. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti.

Art. 10

Si cessa di far parte del Comitato per:

- 1) decadenza della carica che abilita ad essere membro del Comitato;
- 2) dimissioni;
- 3) per assenza a tre riunioni consecutive senza

<p>giustificato motivo; 4) determina del Sindaco di cui all'art.8. I componenti decaduti saranno sostituiti tenendo in considerazione eventuali richieste di partecipazione presentate e non accolte in prima istanza, in assenza delle quali si procederà mediante avviso pubblico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Adesione e Partecipazione</p> <p>Le associazioni, che intendono aderire al Comitato debbono far pervenire al Sindaco apposita istanza che evidenzi l'adesione alle finalità del gemellaggio e l'impegno a collaborare per il raggiungimento di detti scopi nonché per la riuscita delle iniziative intraprese dal Comitato stesso, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico.</p> <p style="text-align: center;">Collaborazioni Art. 12</p> <p>Istituzioni, associazioni, enti, gruppi e privati, indipendentemente dalla diretta partecipazione al comitato, possono collaborare alle iniziative di gemellaggi e presentare appositi progetti, che saranno valutati dal comitato medesimo.</p> <p style="text-align: center;">La gestione economica Art. 13</p> <p>Le entrate del bilancio sono costituite da: 1) fondi messi a disposizione, delle Amministrazioni Comunale, Regionale e Pubbliche; 2) fondi della Comunità Economica Europea e di altri organismi, nazionale ed internazionali; 3) quote di partecipazione dei partecipanti alle iniziative intraprese, rateizzate o in unica soluzione; 4) contributi di enti privati e/o sponsor; 5) ricavato di iniziative promozionali e sorteggi; L'utilizzo dei finanziamenti è vincolato alle finalità per le quali sono stati erogati. Nell'acquisto di beni e servizi, l'ufficio comunale competente deve attenersi alle prescrizioni normative valide ed efficaci per il Comune di Marineo. Alle piccole spese, non preventivamente programmabili, durante i viaggi e le escursioni, si potrà provvedere con anticipazioni fatte al dipendente incaricato di</p>	<p>accompagnare la comitiva, disposte dall'ufficio comunale competente con apposita determina. Il dipendente incaricato è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a che non sia stato approvato dalla Giunta la relativa rendicontazione. Eventuali gratuità potranno essere utilizzate per favorire la partecipazione al viaggio di bambini marinesi, provenienti da famiglie indigenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>La scuola può collaborare con le iniziative di scambio del Comitato, richiedendo, in autonomia, i contributi ad Enti pubblici o privati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Il Segretario cura la tenuta dei seguenti registri: 1. registro verbale del Comitato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Con il presente atto viene revocata la precedente regolamentazione.</p>
--	---

